



Settore Ambiente, Energia, Manutenzione cimiteri

Il Dirigente

Monza, Aprile 2024

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), AI SENSI DELLA DIRETTIVA N. 42/2001/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 27 GIUGNO 2001 E DELL'ART. 4, COMMA 4, DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 E S.M.I., INERENTE LA PROPOSTA DI MODIFICA DEL P.I.I. IN VIALE FOSCOLO - PASCOLI - PELLICO IN VARIANTE AL P.G.T.

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS  
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

**VISTI:**

- la l.r. 11.03.2005 n° 12 e s.m.i., art. 87 che ha normato i Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.);
- la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
- Il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte II concernente VIA, VAS e IPPC
- Il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- L'articolo 4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio";
- La D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 "Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della LR 12/05 e della D.C.R. VIII/351";
- La D.G.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12)" e in particolare il punto 5.9
- Gli ulteriori adempimenti di disciplina della VAS approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. IX/761 del 10/11/2010 "Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi" - VAS;
- Lo schema procedurale approvato da Regione Lombardia di cui alla Dgr n. 3836/2012 Modello 1 m-bis; Programma Integrato Di Intervento Senza Rilevanza Regionale - Comportante variante urbanistica

**PRESO ATTO** che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23.04.2013, nelle more dell'approvazione del nuovo Documento di Piano decaduto a seguito della validità quinquennale dello stesso, è stato approvato il Documento di inquadramento dei programmi integrati di intervento;
- in data 03/05/2017 è entrato in vigore il nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune di Monza approvato con Delibera di C.C. n. 08/2007 che inseriva le superfici del presente P.I.I: tra le "Aree interessate da Piani Attuativi/Programmi Integrati di Intervento approvati e/o adottati" normati dall'art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole;
- la Società CLOTILDE S.R.L. (di seguito chiamata Proponente) è proprietaria dell'area Ex-Automonza, identificata ai mapp. 11-14 (parte)-15-18-19-234 tutti del foglio 73, localizzata tra le vie Ugo Foscolo, Giovanni Pascoli, e Silvio Pellico

Settore Ambiente ed Energia

Sede Uffici: Via Procaccini, 15/17 | 20900 Monza | Segreteria 039.2043 420

e-mail: [ambienteamministrazione@comune.monza.it](mailto:ambienteamministrazione@comune.monza.it)

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Il Dirigente

- tale area dismessa nel P.G.T. era assoggettata alla disciplina del Documento di Piano (Ambito 58 via Foscolo), decaduto a seguito della scadenza di validità quinquennale dello stesso (ex art. 8, comma 4, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.)
- la medesima area risulta nel nuovo P.G.T. assoggettata alla disciplina del Documento di Piano (AT\_30 Via Silvio Pellico) e non risulta compresa in ambiti di tutela del vigente PTCP
- in data 29.01.2019 tale Società ha depositato una istanza di massima di modifica del P.I.I. in variante al P.G.T. a cui è seguita, in data 6.08.2019 (P.G. 141674), un'istanza di avvio delle procedure di approvazione di Programma Integrato di Intervento, corredata da elaborati tecnico- descrittivi esplicativi non avente rilevanza regionale ed in variante al P.G.T. a suo tempo varato
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 03/09/2019 l'Amministrazione ha dato avvio al procedimento di verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
- In data 16.01.2020 (P.G.14429) l'Autorità Competente nella figura del Dirigente arch. Carlo Maria Nizzola ha emesso Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale VAS del PII Foscolo-Pascoli-Pellico ma l'iter procedurale di approvazione del Piano attuativo ha subito una battuta d'arresto
- In data 13.07.2023(P.G. 141674) è stato depositato nuova proposta progettuale di variante al PII approvato nel 2015
- con l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui alla DGC 288 del 21/09/2023 (le cui premesse sono state rettificare con DGC n.329 del 17/10/2023 per correzione di errore materiale) coerentemente a quanto definito dalla DGC n.614 del 05/11/2013 in materia di attribuzione delle competenze, l'Amministrazione Comunale ha individuato le Autorità Procedente e Competente come segue:

**Autorità procedente:** Settore Governo del Territorio di Monza rappresentato dal Dirigente Arch. Nadia Bombardieri

**Autorità Competente:** Settore Ambiente ed Energia di Monza rappresentato dal Dirigente ing. Serena Trussardi

- con successivo avviso del 27.12.2023 (prot 228257) sono stati individuati i

**Soggetti competenti in materia ambientale:**

- ARPA Lombardia
- ATS Monza e Brianza
- Segretario Regionale per la Lombardia
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio

**Soggetti territorialmente interessati**

- Regione Lombardia
- Provincia di Monza e Brianza
- Comuni interessati e confinanti
- Autorità di Bacino del fiume Po

**Il pubblico interessato:** Comunità locale insediata sul territorio comunale, Società per la gestione dei servizi, Associazioni;

Settore Ambiente ed Energia

Sede Uffici: Via Procaccini, 15/17 | 20900 Monza | Segreteria 039.2043 420

e-mail: [ambienteamministrazione@comune.monza.it](mailto:ambienteamministrazione@comune.monza.it)

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Settore Ambiente, Energia, Manutenzione cimiteri

Il Dirigente

- in data 10/01/2024 (prot 3602 del 08/01/2024) è stato messo a disposizione su siti web comunale e regionale il Rapporto Preliminare unitamente alla documentazione a corredo depositato in forma cartacea presso la Segreteria del Settore Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio, precisando che chiunque ne avesse interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, poteva inviare suggerimenti e proposte entro e non oltre trenta giorni dalla messa a disposizione, quindi entro il 08 febbraio 2024
- in data 12/02/2024 si è svolta la Conferenza di Verifica;

**VALUTATI** il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il verbale della Conferenza di Verifica del 12.02.2024 (P.G. 66059 del 8.04.2024) oltre ai pareri e contributi come di seguito specificati:

- Parere della Provincia Monza e Brianza (P.G. 25885 del 09.02.2024)
- Parere di ARPA Lombardia (P.G.23582 del 07.02.2024 rettificato in data 13.02.2024 P.G. 28277);
- Contributo BrianzaAcque S.r.l. (P.G. 24118 del 07.02.2024)
- Contributo Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (P.G. 13656 del 23.01.2024);
- Contributo Comitato di Monza - Giorgio Majoli (P.G. 22745 del 07.02.2024)
- ATS Monza e Brianza non si è espressa;

#### EVIDENZIATO CHE

In seno al Rapporto Preliminare depositato si sostiene che in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, nell'ambito della presente Verifica di assoggettabilità a VAS non debbano nuovamente essere assunti e considerati gli elementi e gli aspetti già oggetto di valutazione pregressa, dichiarando che gli aspetti della variante che possono mutare il quadro delle valutazioni finora compiute sono:

- le nuove altezze degli edifici, riviste in riduzione rispetto alla proposta valutata nel 2019 (dai 50,50 metri ai 42 metri ora previsti per l'edificio più alto);
- il nuovo impianto tipo-morfologico che deriva dalla diversa distribuzione volumetrica all'interno della superficie fondiaria.

#### RITENUTO CHE

si intende procedere alla valutazione della variante in riferimento al solo Piano oggetto di approvazione nel 2015, di cui la proposta attuale costituisce variante effettiva e che il principio di non duplicazione delle valutazioni, se inteso in riferimento all'art 7-bis comma 1 del DLgs 152/06 non è da ritenersi pertinente, mentre in riferimento all'art 12 comma 6 si intende effettuare la valutazione degli effetti sull'ambiente che non sono stati considerati dalla pianificazione sovraordinata. Pertanto, non è oggetto della valutazione il carico insediativo aggiuntivo sul Piano, in quanto già ricompresa nella valutazione degli effetti compiuta, in sede di VAS, in riferimento allo sviluppo complessivo del PGT. In aggiunta, l'incremento dell'altezza e, conseguentemente, l'aumento del numero di piani degli edifici previsto rispetto al P.I.I. 2015 non costituisce oggetto di variante ai sensi della sopraggiunta normativa del PGT vigente, che non considera tale parametro come prescrittivo.

#### DATO ATTO CHE

il PII approvato costituiva variante da un lato per riduzione delle potenzialità edificatorie in termini di slp ma, per contro, contrastava con le previsioni del DdP decaduto - che prevedeva che la destinazione residenziale fosse realizzata in misura non superiore al 60% della slp - introducendo una quota residenziale del 98% della slp totale

**Settore Ambiente ed Energia**

Sede Uffici: Via Procaccini, 15/17 | 20900 Monza | Segreteria 039.2043 420

e-mail: [ambienteamministrazione@comune.monza.it](mailto:ambienteamministrazione@comune.monza.it)

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



**DATO ALTRESI' ATTO CHE**

La verifica di assoggettabilità condotta nel 2014 ha avuto, pertanto, ad oggetto la variante introdotta in tema di incremento della quota residenziale

**CONSIDERATO** che la nuova proposta depositata e oggetto di valutazione

- introduce un incremento dell'altezza degli edifici (fino a 42 metri, contro i 20 metri previsti nel 2015);
- Mantiene le superfici in cessione, delle aree a verde (pubbliche e private) e degli spazi pubblici;
- modifica la tipologia architettonica
- comporta (confermando quanto già contenuto nella proposta 2019) un incremento della volumetria residenziale di circa 2.000 mq di slp - a scapito di quella commerciale - per effetto di quanto contenuto nella Convenzione stipulata nel 2015 di cui si riporta stralcio: *"...qualora si verificchino le condizioni di cui ai "criteri di valutazione e selezione / Modalità di determinazione dell'Indice Ut" del Documento di Inquadramento dei P.I.I. afferenti la possibilità di traslazione di SLP, l'area di Viale Foscolo/Pascoli/Pellico risulta individuata per ospitare la Slp eventualmente derivante dal P.I.I. relativo all'ex ambito di trasformazione 44 "Via Suor Maria Pellettier" del Documento di Piano, nella misura massima del 20% della Slp di cui al precedente punto i) e con la destinazione d'uso residenziale. La Slp addizionale, che potrà essere eventualmente ed alla luce di scelte urbanistiche discrezionali trasferita in un momento successivo e comunque entro il termine di 9 anni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, verrà localizzata nel fabbricato identificato con la lettera "D" di cui alla Tavola 11. Il tutto nel rispetto delle altezze massime di 20 m previste nel presente progetto di P.I.I. e dei dettami normativi vigenti"*;
- il nuovo masterplan progettuale delinea una morfologia degli edifici e una struttura interrata che non riducono la superficie filtrante complessiva rispetto al progetto 2015, incrementandola anche se solo di circa 60 m (7.457,72 mq rispetto ai 7.320,22 mq del 2015). Tale superficie filtrante complessiva è ripartita tra gli spazi pubblici in cessione con un'estensione di 3.562,27 mq e gli spazi a verde privato, per 3.895,46 mq, prevalentemente sul solaio del livello interrato, mostrando un'incidenza complessiva pari al 48% dell'intera superficie territoriale

**EVIDENZIATO CHE**

già in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS conclusasi nel 2020, emergeva, in particolare da parte dell'Amministrazione provinciale, la necessità di approfondimenti connessi al sopraggiunto incremento del carico insediativo e alle correlate ricadute sulla viabilità esistente, oltre alla mancanza di una valutazione degli impatti - che seppur apparentemente ridotti avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione - sulle componenti aria (emissioni inquinanti nocive e climalteranti), rumore e traffico, evidenziando in particolare che *"nel RP, che accompagna la proposta in esame, non è stata condotta alcuna verifica in merito agli impatti del PII sulla componente mobilità"*



*giacché si confermano le perplessità espresse da Provincia con nota prot. n. 46515/2019*

**EVIDENZIATO ALTRESI'**

lo Studio di mobilità presentato nel 2019 è stato riproposto nell'ambito del procedimento del P.I.I. attualmente avviato e, nonostante l'estensore abbia utilizzato un dato più cautelativo rispetto a quanto contenuto all'Allegato D al DdP vigente (1 residente ogni 33 mq di slp rispetto a 1 residente ogni 50mq), restano da aggiornare i dati di traffico presi a riferimento per lo scenario di riferimento, relativi ad Aprile 2014 e, nello scenario di progetto, mancano valutazioni in merito all'impatto cumulato con il traffico indotto da eventuali ulteriori trasformazioni urbanistiche/interventi edilizi approvate/autorizzati non ancora realizzati

**DATO ATTO** che il procedimento cui afferisce la presente istruttoria è stato attivato, ai sensi dell'art 6 comma 3-bis del DLgs 152/06 allo scopo di valutare gli impatti potenziali che la pianificazione attuativa in esame può introdurre sul territorio comunale e limitrofo e la conseguente necessità di accompagnare la formazione del Piano con una valutazione ambientale che garantisca l'integrazione di elementi di sostenibilità ambientale.

In particolare, ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS in base all'art. 3 comma 2 della Direttiva 01/42/CE, all'art. 6 comma 3-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. si rende necessario valutare gli effetti significativi diretti e indiretti del Piano - e la loro interazione - sui seguenti fattori:

- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù
- della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio
- interazione tra i fattori sopra elencati

**VISTO** il quadro di riferimento programmatico esaminato in sede di rapporto preliminare - ritenuto esaustivo

**ESAMINATO** il quadro ambientale del contesto in esame come emerge dal Rapporto preliminare:

- l'intervento non interferisce né ha alcun effetto indiretto con siti della Rete Natura 2000
- I corpi idrici superficiali non risultano interessati dal P.I.I.
- l'intervento non ricade all'interno delle fasce di rispetto di pozzi per acqua destinata al consumo umano
- l'area non interessa corridoi ecologici
- come riportato nella Tav A01 allegata al Documento di Piano, recante i vincoli in atto sul territorio, il lato Nord dell'area di intervento corre parallelo, senza esserne interessato, alla fascia di rispetto del metanodotto di Via Foscolo (D.M. 24/11/1984)
- l'intervento interessa un'area posta in classe di fattibilità geologica 2 caratterizzata da modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi





- l'intervento non comporta consumo di suolo in regione della natura rigenerativa dello stesso, che realizza la riqualificazione di un sito a destinazione industriale, con superficie pregressa totalmente impermeabilizzata, comportando incremento della superficie filtrante
- la riconversione ha comportato la bonifica dei suoli che si è conclusa con Certificazione di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Monza Brianza n. 543/2016

#### TENUTO CONTO

- dell'incidenza attuale delle pressioni antropiche e delle fonti di inquinamento che possono rientrare nel quadro di influenza delle azioni previste dal Piano, in particolare l'inquinamento atmosferico connesso al traffico veicolare;
- Il rapporto preliminare esamina il quadro paesistico nel quale si inserisce il progetto architettonico e rileva che *“l'analisi dello stato dei luoghi mostra come l'ambito, inserito all'interno del tessuto edificato del settore sud-orientale del territorio comunale non faccia rilevare alcun elemento rappresentativo sotto il profilo ambientale e paesistico....quasi del tutto privo di vegetazione arborea ed arbustiva .....Sotto il profilo delle relazioni con il contesto, l'analisi dell'area non fa rilevare nel suo immediato intorno alcun elemento in grado di rappresentare un forte condizionamento per il disegno del nuovo impianto morfologico”*. Non emerge, tuttavia, come le altezze raggiunte dagli edifici in progetto si discostino dalle caratteristiche altimetriche degli edifici limitrofi nel più ampio raggio del quartiere preso a riferimento, come ben evidente nel masterplan di progetto, riportato a pag. 18. L'impatto visivo che ne scaturisce è indubbiamente mitigato dalla presenza della copertura vegetale, che diviene elemento necessario e imprescindibile che dovrà essere connaturato alle facciate degli edifici
- in tal senso si è espressa anche la Commissione Paesaggio, nella seduta del 11/04/2023 (con oggetto n. 96/2023), che ha valutato la proposta come segue: *“La Commissione per il Paesaggio, considerata la preliminarità del parere richiesto, per quanto di competenza, esprime in linea di massima parere favorevole alla nuova articolazione del planivolumetrico del P.I.I. in oggetto sottolineando l'essenzialità delle dotazioni verdi e del perdurare delle stesse anche ai fini della composizione degli edifici.”*

**TENUTO CONTO** che, in riferimento ai criteri di verifica di cui all'allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE, così come ripresi all'Allegato I alla Parte Seconda del DLgs 152/06, si rilevano le seguenti caratteristiche associate al Piano:

- Per ubicazione, natura e dimensioni, non si ritiene costituisca quadro di riferimento per progetti ed altre attività poiché non ne stabilisce condizioni né criteri attuativi
- Il Piano non influenza Piani e Programmi, anche gerarchicamente ordinati
- Il piano appartiene alla categoria di Piani di cui all'art 6 comma 2 del DLgs 152/06 ma, per il carattere locale e la natura della variante, si ritiene abbia un ruolo marginale nell'integrazione delle considerazioni ambientali in quanto già discendenti dal Piano sovraordinato costituito dal PGT vigente - già oggetto di procedura di VAS - e acquisite
- Il Piano rileva in termini di problemi ambientali in riferimento ai potenziali impatti sulla qualità dell'aria connessi al traffico indotto, non compiutamente valutato



- si associa al Piano una rilevanza potenziale per l'attuazione della normativa comunitaria ambientale ma per la natura locale dello stesso e per l'assenza di interessamento di siti appartenenti alla rete natura 2000, tale rilevanza si ritiene sia molto modesta;

**VALUTATE** le caratteristiche degli impatti e le ricadute territoriali si rileva in particolare che:

- In relazione alla componente qualità dell'aria, la probabilità di un impatto non è stata correttamente valutata, mentre non si rilevano impatti su altre matrici ambientali;
- l'intervento in progetto associato alla variante al P.I.I. 2015 si configura come non in grado di produrre effetti cumulativi degli impatti;
- non genera impatti di natura transfrontaliera
- non si ritiene sia in grado di generare rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- l'entità ed estensione degli impatti non interessa un'area geografica significativa;
- L'area oggetto di variante non presenta speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- nell'intorno dell'area di intervento non sussistono aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale comunitario o internazionale.

Tutto ciò premesso e considerato, sulla base degli elementi esaminati, d'intesa con l'Autorità Procedente, emette il provvedimento di verifica con il quale

#### **DECRETA**

1. di recepire quanto evidenziato nei pareri trasmessi da
  - Parere della Provincia Monza e Brianza (P.G. 25885 del 09.02.2024)
  - Parere di ARPA Lombardia (P.G.23582 del 07.02.2024 rettificato in data 13.02.2024 P.G. 28277);
  - Contributo BrianzaAcque S.r.l. (P.G. 24118 del 07.02.2024)
  - Contributo Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (P.G. 13656 del 23.01.2024);
  - Contributo Comitato di Monza - Giorgio Majoli (P.G. 22745 del 07.02.2024)parte integrante del presente atto;
2. sulla base delle valutazioni effettuate in relazione ai criteri di cui all'Allegato I alla Parte II del Dlgs 152/06, delle osservazioni e dei contributi pervenuti oltre all'esito della Conferenza di verifica, di non assoggettare il Piano Integrato di Intervento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
3. di fornire le seguenti raccomandazioni, ai sensi dell'art 12 comma 3bis della DLgs 152/06, volte ad integrare alcuni elementi in grado di incrementare la sostenibilità ambientale del Piano:



- svolgimento di un approfondimento del tema viabilistico e dell'eventuale impatto sulla qualità locale della componente aria, da sottoporre a valutazione in fase di successiva approvazione del P.I.I., prevista secondo le procedure di cui all'art 14 comma 5 della LR 12/05
  - di individuare nella Convenzione urbanistica o in altro documento ritenuto idoneo, uno strumento attraverso il quale rendere prescrittivo il mantenimento perpetuo della dotazione verde delle facciate degli edifici in progetto, in grado non solo di contrastare il visibile discostamento delle caratteristiche altimetriche degli edifici stessi rispetto al contesto territoriale, ma anche di garantire la mitigazione dell'irraggiamento delle superfici verticali, garantendo un effetto di termoregolazione
4. di inviare il presente provvedimento alla Regione Lombardia e alla pubblicazione sul sito SIVAS
  5. di trasmettere il presente decreto a soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati
  6. di provvedere alla pubblicazione su web e all'Albo Pretorio dell'Amministrazione comunale.

**L'Autorità Competente per la VAS**  
Dirigente del Settore Ambiente ed Energia  
Ing Serena Trussardi